

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 2000, n. 0188/Pres.

**Regolamento concernente le disposizioni delle modalità di funzionamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale e delle misure di sostegno finanziario dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.**

Art. 1  
(Definizione)

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (di seguito C.A.T.) sono costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale, anche attraverso le loro società collegate.

2. I C.A.T. operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire un Centro di coordinamento a livello regionale.

3. I C.A.T. possono essere costituiti sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata) o sotto forma di Consorzi con attività esterna (ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice civile) o sotto forma di Società consortile (ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile) limitatamente alle ipotesi di Società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, è richiesta nel C.A.T. la presenza di non meno di cinquecento associati.

Art. 2  
(Attività di assistenza)

1. I C.A.T. svolgono l'attività di assistenza a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

- a) assistenza tecnica generale;
- b) formazione e aggiornamento professionale;

- c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- d) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- e) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
- f) sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro;
- g) gestione delle risorse umane;
- h) sicurezza e tutela del consumatore;
- i) tutela dell'ambiente;
- l) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- n) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standards internazionali;
- o) altre eventuali attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

2. Per il raggiungimento del migliore livello possibili nell'attività di assistenza di cui al comma 1, i C.A.T. possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi Garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

### Art. 3

#### *(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)*

1. I C.A.T. svolgono, di regola, attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate.

2. I C.A.T. collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/1999.

#### Art. 4

##### *(Funzionamento)*

1. I C.A.T. esercitano la propria attività di regola a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore degli organismi e degli enti pubblici.

2. Qualunque sia la forma societaria prescelta, nel collegio sindacale dovrà essere presente un membro, scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale.

3. Qualunque sia la forma societaria prescelta gli utili delle gestioni dovranno essere di regola reinvestiti nelle attività di cui all'articolo 1, fatto salva la percentuale massima del 10% che potrà essere distribuita ai soci nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

#### Art. 5

##### *(Organizzazione)*

1. I C.A.T. possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza, previste dalla legge regionale n. 8/1999 e del presente provvedimento, a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.

#### Art. 6

##### *(Sostegno finanziario delle attività)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei C.A.T.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro dodici mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Alla domanda di contributo di cui al comma 2 devono essere allegati:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) una relazione illustrativa del programma di attività;
- c) il preventivo dettagliato delle spese.

4. L'intervento finanziario regionale potrà essere effettuato nei limiti dell'80% della spesa considerata ammissibile e comunque entro i limiti degli aiuti «de minimis».

5. La rendicontazione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli interventi finanziari effettuati ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui ai fondi statali.

#### Art. 7

##### *(Autorizzazione regionale)*

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione regionale dovrà essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo con i seguenti allegati:

- a) atto costitutivo e statuto regolarmente registrati;
- b) elenco dei soci.

2. La Direzione regionale del commercio e del turismo, rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto della società ai principi contenuti nella legge regionale n. 8/1999 e nel presente provvedimento, procederà all'emissione dell'autorizzazione sotto forma di decreto del direttore regionale preposto alla stessa Direzione.

3. In caso di accertamento della non conformità degli atti di cui al comma 2 ai principi sopra richiamati, la Direzione regionale del commercio e del turismo restituisce la domanda e gli allegati con atto motivato, fissando contestualmente un termine inderogabile per la ripresentazione degli stessi, decorso inutilmente il quale il C.A.T. non potrà ripresentare la domanda per i successivi dodici mesi.

4. Per la rilevanza esterna, il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, su richiesta della Direzione competente.

Art. 8

*(Norme finali)*

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal presente provvedimento, trovano applicazione le norme vigenti in materia societaria e in materia di contabilità regionale e statale.